



COMPRESORIO ALTO GARDA E LEDRO

Riva del Garda (TN)

BANDO PER LA CONCESSIONE DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 AGOSTO 1978, N. 30 - ANNO SCOLASTICO 2007/2008 -

Il Comprensorio Alto Garda e Ledro, per effetto dell'articolo 8 della Legge Provinciale 10 agosto 1978, n. 30 mette a disposizione, per l'anno scolastico 2007/2008, **assegni di studio a favore di studenti, residenti in Provincia di Trento, frequentanti le scuole primarie, le scuole secondarie di primo grado e le scuole secondarie di secondo grado a carattere statale e paritarie**, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute e a favore dei lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui all'art. 10 della Legge Provinciale 10 agosto 1978 n. 30, **che hanno sostenuto, nell'anno scolastico di riferimento, una spesa superiore ad Euro 300,00.**

A. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ASSEGNO DI STUDIO

La **domanda di assegno di studio** per gli studenti residenti nel Comprensorio **va compilata e sottoscritta presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio Alto Garda e Ledro**, 2° piano, Via Rosmini 5/b – 38066 Riva del Garda (TN), utilizzando gli appositi moduli, entro e non oltre il seguente termine ultimo:

ORE 12.00 DEL GIORNO VENERDÌ 21 DICEMBRE 2007

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO

DAL LUNEDÌ AL GIOVEDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.00 dalle ore 14.30 alle ore 16.00	VENERDÌ dalle ore 8.30 alle ore 12.00
--	--

Allo scopo l'interessato dovrà concordare con il competente Ufficio Istruzione del Comprensorio **apposito appuntamento**, al **numero telefonico 0464/571703**, presentandosi alla data concordata con la seguente documentazione:

- la dichiarazione ICEF, per tutti i componenti del proprio nucleo familiare, attestante la condizione economica e patrimoniale riferita all'anno 2006;
- il modulo raccolta dati compilato in ogni sua parte;
- un documento di identità valido ed il codice fiscale;
- copia della documentazione comprovante le spese sostenute o che si prevede di sostenere;
- copia pagella anno scolastico 2006/2007.

L'interessato dovrà compilare il "modulo raccolta dati" allegato al presente bando seguendo le istruzioni contenute nello stesso. Il modulo è ritirabile presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio oppure scaricabile dal sito internet del Comprensorio (www.comprensorioc9.tn.it) dove è disponibile tutta la documentazione inerente la domanda di assegno di studio, per esporre in via preliminare i dati che saranno dichiarati nella domanda di assegno di studio.

L'interessato deve produrre la dichiarazione sostitutiva ICEF di tutti i componenti del proprio nucleo familiare attestante la condizione economica dell'anno 2006, al fine di acquisire le informazioni relative al reddito e al patrimonio dei componenti il nucleo familiare. L'interessato può presentare la dichiarazione ICEF già effettuata in occasione della presentazione di altra domanda pubblica, quali il trasporto scolastico, mensa o l'assegno di cura. Qualora l'interessato debba redigere per la prima volta la dichiarazione ICEF può rivolgersi, previo appuntamento, presso un CAF che provvederà gratuitamente alla redazione della domanda.

La domanda di assegno di studio va redatta esclusivamente presso l'Ufficio Istruzione del Comprensorio in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e sottoscritta per autocertificazione dal richiedente, in quanto si utilizza apposito programma informatico. La sottoscrizione dell'istanza non deve essere autenticata, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del D.P.R. 445 di data 28

dicembre 2000. È sufficiente che il richiedente apponga la propria firma in presenza del pubblico dipendente addetto al ritiro della domanda ovvero, che l'istanza debitamente sottoscritta, venga corredata di copia fotostatica di un documento di identità.

Nella domanda saranno autocertificati i dati relativi alla composizione del nucleo familiare, alle peculiarità del medesimo (presenza di un unico genitore, di persone disabili, ecc...), al possesso dei requisiti di merito, all'ammontare delle spese sostenute previste per ogni voce di spesa, alla media dei voti conseguiti, ecc...

Le informazioni relative al reddito e al patrimonio di ciascun componente il nucleo familiare, contenute nella dichiarazione ICEF, saranno recuperate dalla banca dati attraverso il numero di attestazione ICEF e saranno elaborate dal programma in base ai criteri di settore stabiliti per gli assegni di studio (cfr. deliberazione della Giunta Provinciale n. 2141 di data 05 ottobre 2007).

Attraverso il "modulo di trasparenza" si effettuerà una simulazione sull'ammissibilità al beneficio in oggetto.

B. CRITERI GENERALI DI AMMISSIONE ALL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 AGOSTO 1978, N. 30

1. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

Possono fruire dell'assegno di studio gli alunni frequentanti le istituzioni scolastiche primarie, secondarie di primo grado e secondarie di secondo grado provinciali e paritarie, in possesso dei requisiti di ammissione di seguito specificati ed in relazione alle spese sostenute.

Possono fruire degli assegni di studio anche i lavoratori studenti frequentanti i corsi di cui all'art. 10 della L.P. 30/78, ivi compresi quelli di istruzione secondaria di secondo grado istituiti presso scuole provinciali o presso scuole paritarie con sede in provincia.

2. REQUISITI DI AMMISSIONE

Per l'ammissione all'assegno di studio lo studente deve dimostrare il possesso dei seguenti requisiti:

- A. essere residente in provincia di Trento;
- B. aver conseguito la promozione con non più di due debiti formativi alla classe frequentata nell'anno scolastico cui gli interventi stessi si riferiscono, con esclusione di ripetenza durante lo stesso ciclo di studi. Si prescinde dal requisito della promozione durante il ciclo di studi solo per gravi e documentati motivi.
- C. sostenere, nell'anno scolastico di riferimento, una spesa superiore ad euro 300,00; tale importo costituisce la franchigia da applicare alla spesa sostenuta per la determinazione della spesa netta sulla quale verrà calcolato l'assegno spettante in base alla condizione economica e al merito;
- D. appartenere a un nucleo familiare la cui situazione economica riferita al reddito ed al patrimonio non superi i limiti riportati nella tabella di cui al punto 3.5.

Agli studenti frequentanti scuole fuori provincia è richiesto, per l'ammissione al beneficio, il requisito relativo ai giustificati motivi.

Per ciclo di studi si intende l'intero corso di studi frequentato dall'alunno durante l'anno scolastico cui l'intervento stesso si riferisce; non rientrano nella fattispecie il passaggio da un corso di studi all'altro (stesso ciclo di studi ma con specializzazione diversa) oppure il ritiro da altra scuola entro i termini previsti dalla normativa in vigore. Va inteso invece come stesso ciclo di studi il caso di passaggio da un corso di studi all'altro con biennio unico.

Per gli studenti appartenenti a famiglie di condizioni economiche disagiate (che fruiscono dell'assistenza economica di base erogata dalla Provincia o che ne hanno i requisiti) l'assegno di studio viene erogato con riferimento ai soli requisiti di cui ai punti A) e B) prescindendo dalla graduatoria.

3. SPESE AMMISSIBILI ALL'INTERVENTO IN RELAZIONE ALLA SCUOLA FREQUENTATA

SCUOLA FREQUENTATA	VOCE DI SPESA AMMESSA A CONTRIBUTO
A. Istituzioni scolastiche provinciali ex art. 14 della L.P. 5/06	Trasporto (1)
B. Istituto Agrario di San Michele all'Adige	Mensa
C. Istituzioni scolastiche statali con sede fuori provincia	Tasse di iscrizione e frequenza
D. Istituzioni scolastiche paritarie con sede fuori Provincia	Convitto/Alloggio (2)
E. Istituzioni scolastiche paritarie con sede in Provincia ammesse ai benefici della L.P. 29/90	Trasporto (1) Mensa Convitto/Alloggio (2)

1. Nel caso di due o più figli trasportati la spesa viene riconosciuta per la quota parte che si riferisce al singolo alunno o studente.
2. Per convitto si intende sia la soluzione di collegio, nel qual caso la spesa di vitto e alloggio va indicata cumulativamente alla voce "spese di convitto", sia la soluzione del solo alloggio con fruizione di servizio mensa esterno, nel qual caso le spese vanno indicate separatamente alle rispettive voci di spesa, ovvero alloggio e mensa.

Per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado la spesa per il convitto o l'alloggio viene riconosciuta nel caso di frequenza di scuole con sede in comuni diversi da quello di residenza della famiglia e/o in presenza di obiettive difficoltà di trasporto.

Per gli studenti delle scuole primarie e delle scuole secondarie di primo grado la spesa per l'alloggio o convitto viene riconosciuta se costretti a risiedere fuori famiglia per obiettive difficoltà di trasporto.

La spesa per l'iscrizione e la frequenza (retta scolastica) non è riconoscibile dal Comprensorio agli studenti iscritti e frequentanti le scuole paritarie di cui all'articolo 13, comma 1, lett. a) e all'articolo 13, comma 1 bis della Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29 e le scuole non statali individuate dall'articolo 16 bis, comma 1 della stessa legge.

La domanda di assegno di studio per la retta scolastica va invece presentata direttamente alla scuola frequentata (Legge Provinciale 9 novembre 1990, n. 29, capo III).

Le Istituzioni scolastiche di cui alla lettera E. sopra specificata sono:

1. COLLEGIO ARCIVESCOVILE CELESTINO ENDRICI di Trento;
2. COLLEGIO ARCIVESCOVILE DAME INGLESII di Rovereto;
3. ISTITUTO SACRO CUORE di Trento;
4. ISTITUTO SACRA FAMIGLIA di Trento;
5. ISTITUTO MARIA S.S. BAMBINA di Trento;
6. ISTITUTO SALESIANO MARIA AUSILIATRICE di Trento;
7. ISTITUTO SALESIANO S. CROCE di Mezzano di Primiero;
8. SCUOLA RUDOLF STEINER di Trento;
9. ISTITUTO VERONESI di Rovereto;
10. ISTITUTO OXFORD CIVEZZANO di Civezzano;
11. ISTITUTO TECNICO PER IL TURISMO GARDASCUOLA di Arco;
12. SCUOLA PRIMARIA
13. SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GARDASCUOLA "Padre Monti" di Arco

L'assegno di studio è cumulabile con altri assegni, borse di studio o posti gratuiti in collegi e convitti concessi dalla Provincia su altre leggi provinciali o da altri Enti o istituzioni pubbliche fino a concorrenza della spesa sostenuta per l'anno scolastico di riferimento.

E' posto in capo al richiedente l'assegno di studio di cui al presente bando l'onere di comunicare al soggetto erogatore l'importo degli ulteriori benefici percepiti, al fine di un'eventuale rideterminazione dell'assegno stesso.

In relazione alle spese sostenute ed ai fini di una corretta compilazione della domanda, si suggerisce all'interessato di corredare il modulo raccolto dati con la documentazione di riferimento attestante le spese ammissibili da sostenersi nell'anno scolastico 2007/2008, e precisamente:

- la documentazione attestante le spese di trasporto;
- la certificazione della spesa sostenuta per il servizio di mensa;
- la copia del bollettino di c.c. postale o del bonifico bancario relativa al pagamento delle tasse di iscrizione e frequenza;
- in caso di convitto, sia soluzione collegio, sia solo alloggio, la copia del contratto di affitto dell'appartamento e/o la dichiarazione del convitto riportante la spesa a carico dello studente;
- la pagella dello studente relativa all'anno scolastico 2006/2007.

Tutte le spese evidenziate dai richiedenti ai fini della concessione dell'assegno di studio devono poter essere documentate dall'interessato, che in sede di controllo delle dichiarazioni rese è obbligato alla presentazione della documentazione necessaria. La mancata esibizione da parte dell'interessato della documentazione giustificativa richiesta comporterà la perdita del beneficio concesso. Le dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 sono considerate rese a pubblico ufficiale e pertanto le falsità che possono emergere nell'attività di controllo hanno rilevanza penale, con obbligo di denuncia alla Procura della Repubblica competente.

C. DISCIPLINA PER L'APPLICAZIONE DEL SISTEMA ESPERTO ICEF AGLI ASSEGNI DI STUDIO

1. BENEFICIARIO DELL'ASSEGNO DI STUDIO

Ai fini della presente disciplina, beneficiario dell'assegno di studio è il soggetto che presenta la domanda, ossia:

- uno dei genitori, anche adottivi o affidatari, o la persona che esercita la potestà dei genitori se lo studente è minorenni;
- lo studente stesso se maggiorenne.

2. DEFINIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE

L'unità di riferimento da considerare per la valutazione della situazione economica familiare è stata individuata in conformità al disposto di cui all'articolo 3 del regolamento di attuazione della legge provinciale 9 novembre 1990 n. 29, capo terzo, emanato con DPGP n. 23-144/leg. del 25 agosto 2003.

Per esigenze di uniformità nella gestione degli interventi, si è ritenuto opportuno considerare la medesima definizione di nucleo familiare anche in relazione agli assegni di studio di cui alla legge provinciale 10 agosto 1978 n. 30.

Nel caso in cui i genitori dello studente destinatario dell'assegno di studio vivano in regime di separazione legale, in considerazione della specificità del beneficio erogato nonché ai fini della semplificazione delle procedure di presentazione della domanda, è tenuto alla dichiarazione della condizione economica familiare unicamente il genitore al quale è affidato lo studente destinatario dell'assegno di studio.

Il nucleo familiare si intende composto dalle seguenti persone:

1. il soggetto che richiede la concessione dell'assegno di studio;
2. il coniuge del soggetto richiedente, purché non sia stata pronunciata la sentenza di separazione legale ovvero non sia in corso la relativa procedura;
3. il convivente del soggetto richiedente qualora sia genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
4. lo studente destinatario dell'assegno di studio;
5. le persone fiscalmente a carico dei soggetti indicati alle lettere a), b) e c).

Con riferimento alla definizione del nucleo familiare si specifica quanto segue:

- a. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi:
 - quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale, ovvero quando è stata ordinata la separazione;
 - quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti;
 - quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
 - quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali.
- b. Il soggetto a carico ai fini IRPEF di più persone si considera componente il nucleo familiare:
 - della persona della cui famiglia anagrafica fa parte;
 - della persona tenuta agli alimenti, qualora non faccia parte di alcuna famiglia anagrafica;
 - in presenza di più persone obbligate agli alimenti, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore.
- c. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorché risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore collocato presso comunità o istituti di assistenza è considerato nucleo familiare a sé stante.
- d. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica (ossia il soggetto che risiede stabilmente in istituti religiosi, in istituti assistenziali o di cura, in caserme, in istituti di detenzione e simili), è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF.
- e. Il nucleo si considera autonomo, ovvero formato dal solo studente destinatario del beneficio se sussistono contestualmente due condizioni:
 - residenza esterna all'unità abitativa del nucleo familiare da almeno due anni;
 - possesso di un reddito minimo documentabile superiore a quello stabilito per determinare la persona fiscalmente a carico.
- f. Per "famiglia con un solo genitore" si intende quella determinata dal verificarsi delle seguenti situazioni:
 - morte del coniuge;
 - separazione legale attestata da apposito atto;
 - divorzio attestato da apposito atto;
 - genitore unico con figli a carico.

3. PARAMETRI DI RIFERIMENTO PER LA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare è effettuata sulla base del modello riguardante il sistema esperto ICEF, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 534 del 16 marzo 2001, nel rispetto delle disposizioni approvate con deliberazione n. 1015 del 24 maggio 2005 e successiva modifica e tenuto conto dei parametri di settore relativi alla ponderazione e alla valutazione del reddito e del patrimonio illustrati ai punti 3.3., 3.4. e 3.5.

Il reddito dei componenti il nucleo familiare è valutato con riferimento all'anno 2006.

Il patrimonio dei componenti il nucleo familiare è valutato con riferimento al 31 dicembre 2006.

3.1. SCALA DI EQUIVALENZA

I valori indicati nella tabella che segue e le relative maggiorazioni rispondono ai criteri di cui alle deliberazioni n. 534 del 16 marzo 2001 e n. 1015 del 24 maggio 2005.

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE	PESO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
6	3,20
7	3,55
8	3,90
9	4,25
Per ogni componente in più	0,35

Maggiorazioni:

- Se all'interno del nucleo familiare vi sono persone disabili, la scala di equivalenza viene maggiorata, per ciascun soggetto, di punti 0,30 se l'invalidità è compresa fra il 66% ed il 75% e di punti 0,50 se l'invalidità è superiore al 75% o se è riconosciuta una condizione di handicap permanente. I minori invalidi civili sono considerati alla stregua degli invalidi civili con invalidità superiore al 75%.
- Se nel nucleo familiare è presente un solo genitore con minori a carico la scala di equivalenza viene maggiorata di punti 0,20.
- Se, in presenza di figli minori, entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell'anno di riferimento la scala di equivalenza viene maggiorata di punti 0,20.

3.2 VALUTAZIONE DEL REDDITO

Il reddito netto viene valutato secondo i criteri stabiliti nelle deliberazioni n. 534 del 16 marzo 2001 e n. 1015 del 24 maggio 2005:

CATEGORIA DI REDDITO	PERCENTUALE DI VALUTAZIONE
Reddito da pensione	100%
Reddito da lavoro autonomo, imprenditore, agricoltore, percettore di redditi occasionali	95%
Reddito da lavoro dipendente o assimilato	90%

3.3 PONDERAZIONE DEI REDDITI E DEL PATRIMONIO DEL NUCLEO FAMILIARE

Il reddito del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali:

- al 100% per quanto riguarda il reddito del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente e del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
- al 50% per quanto riguarda il reddito degli altri soggetti conviventi, fiscalmente a carico del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente o del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio.

Il patrimonio del nucleo familiare di riferimento è considerato nelle seguenti percentuali:

- al 100% per quanto riguarda il patrimonio del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente e del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio;
- al 50% per quanto riguarda il patrimonio degli altri soggetti conviventi, fiscalmente a carico del soggetto richiedente, del coniuge del soggetto richiedente o del convivente "more uxorio" genitore dello studente destinatario dell'assegno di studio.

3.4 FRANCHIGIE RELATIVE AL PATRIMONIO MOBILIARE ED IMMOBILIARE

Il patrimonio mobiliare di ciascun componente il nucleo familiare è considerato al netto della franchigia individuale prevista dalla deliberazione n. 1015 di data 24 maggio 2005 (franchigia di non dichiarabilità per il patrimonio fino a 5.000,00 euro e franchigia pari a 5.000,00 euro per il patrimonio dichiarato superiore a 5.000,00 euro).

L'abitazione di residenza del nucleo familiare e le relative pertinenze non concorrono alla determinazione del patrimonio immobiliare. Si considerano pertinenze dell'abitazione di residenza le unità immobiliari classificate nelle categorie diverse da quelle ad uso abitativo (garages, box, posti auto, soffitte, cantine, magazzini o localini deposito, classificate in categoria catastale C/2, C/6, C/7), destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale anche non appartenenti allo stesso fabbricato, purché non locatate.

Al patrimonio complessivo del nucleo familiare è applicata una franchigia pari ad euro 30.000,00; il patrimonio netto ottenuto viene pesato nella misura del 20% fino a 20.000,00 euro e nella misura del 60% per la parte rimanente.

3.5 LIMITI DI REDDITO E DI PATRIMONIO PER L'ANNO SCOLASTICO 2007/2008

Valori limite per il reddito e il patrimonio:

- per quanto riguarda il reddito, riferiti ai redditi 2006;
- per quanto concerne il patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, con riferimento ai dati al 31/12/2006.

NUMERO COMPONENTI	SCALA DI EQUIVALENZA	REDDITO (*)	PATRIMONIO (**)
1	1	10.902,84	61.504,73
2	1,57	17.117,46	71.862,43
3	2,04	22.241,79	80.402,98
4	2,46	26.820,98	88.034,97
5	2,85	31.073,09	95.121,81
6	3,20	34.889,08	101.481,80
7	3,55	38.705,08	107.841,79
8	3,90	42.521,07	114.201,78
9	4,25	46.337,06	120.561,77
10	4,60	50.153,06	126.921,76

(*) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del reddito netto per l'accesso al beneficio con corrispondente valore del patrimonio inferiore alle franchigie.

(**) Gli importi indicati rappresentano il limite massimo del patrimonio per l'accesso al beneficio con corrispondente valore del reddito pari a 0,00.

3.6. SCALA DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTI PER IL MERITO SCOLASTICO

MEDIA VOTI	PUNTEGGIO
6,0	22
6,1	24
6,2	26
6,3	28
6,4	30
6,5	32
6,6	33
6,7	34
6,8	34
6,9	35
7,0	35
7,1	35
7,2	36
7,3	36
7,4	37
7,5	39
7,6	40
7,7	42
7,8	45
7,9	47
8,0-10	50

Ai fini del calcolo della media dei voti non rientrano nel computo il voto di condotta e di religione.

TABELLA DI CONVERSIONE IN VOTI DEI GIUDIZI OTTENUTI CON LA LICENZA DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AI FINI DELL'ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO SPETTANTE:

GIUDIZIO	CONVERSIONE IN VOTO	PUNTEGGIO
SUFFICIENTE	6,0	22
BUONO	7,5	39
DISTINTO	8,5	50
OTTIMO	10,0	50

3.7. DETERMINAZIONE DELL'INDICATORE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE (ICEF)

L'indicatore della situazione economica familiare (ICEF) è calcolato secondo l'algoritmo definito nella deliberazione della Giunta provinciale n. 1370 di data 1 luglio 2005.

3.8. DETERMINAZIONE DELLA MISURA DELL'ASSEGNO DI STUDIO DI CUI ALLA LEGGE PROVINCIALE 10 AGOSTO 1978 N. 30

L'assegno di studio di cui alla legge provinciale 10 agosto 1978 n. 30 è determinato tenendo conto, in pari misura, della condizione economica familiare e del merito scolastico.

Sono ammessi al beneficio gli studenti che appartengono ad un nucleo familiare con un indicatore della condizione economica compreso tra 0,00 e 0,2181.

In base al valore dell'indicatore è attribuito un punteggio per la condizione economica familiare compreso tra un massimo di 50,00 ed un minimo di 0,00. Il punteggio è pari a 50,00 se l'ICEF è compreso tra 0,00 e 0,1496 mentre per valori ICEF superiori a 0,1496 diminuisce proporzionalmente all'aumentare del valore ICEF. Se l'ICEF è pari o superiore a 0,2181 il punteggio spettante è 0,00.

$$\text{PUNTEGGIO ICEF} = \text{ROUND} [\text{MAX}(0 ; \text{MIN}(1 ; (\text{ICEF}-0,2181) / (0,1496-0,2181)))*50]$$

Al valore così ottenuto è aggiunto il punteggio spettante per la media dei voti, secondo la scala di attribuzione illustrata al punto 3.6.

$$\text{PUNTEGGIO} = \text{PUNTEGGIO ICEF} + \text{PUNTEGGIO MERITO}$$

Ai fini della determinazione dell'assegno si fa riferimento all'ammontare complessivo delle spese riconosciute valutato al netto di una franchigia pari ad euro 300,00.

$$\text{SPESA RICONOSCIUTA} = \text{MAX} (0; \text{SPESA} - 300)$$

Il calcolo dell'assegno viene effettuato sulla base del punteggio complessivamente ottenuto – compreso tra un massimo di 100 ed un minimo di 22 – rapportato all'ammontare della spesa riconosciuta al netto della franchigia, con scaglioni di un euro.

L'assegno di studio è corrisposto fino ad un massimo di 4.500,00 euro.

$$\text{ASSEGNO} = \text{MIN} (\text{SPESA RICONOSCIUTA} * \text{PUNTEGGIO} / 100 ; 4500,00)$$

Non sono corrisposti assegni di importo inferiore a 50,00 euro.

Qualora i fondi rispettivamente stanziati per la concessione degli assegni di studio non fossero sufficienti a soddisfare tutte le domande valide, gli importi spettanti agli studenti saranno proporzionalmente ridotti fino a consentire l'accoglimento di tutte le domande.

Riva del Garda, 22 novembre 2007

IL SEGRETARIO COMPRESORIALE
- dott. Copat Paulo Nino -